TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 99

T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 59 modif

Militari del ruolo transitorio costieri.

I militari che sono passati a far parte del ruolo transitorio costieri a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 11, marzo 1920, n. 347, vi rimarranno fino ad eliminazione e potranno conseguire avanzamento senza soddisfare alle condizioni di imbarco.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-99-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-59-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it